



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 37

in data: **17/09/2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno duemiladiciannove addi diciassette del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	MARIGLIONI NICOLE	Presente	12	RAGAZZINI ANDREA	Presente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: ZANICHELLI IGINO, LOMMI PAOLO, RAGAZZINI ANDREA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenti delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovramunicipale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte le

zone comunali per la destinazione residenziale, superiori di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29.04.2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione" e delibera di Giunta regionale 2 settembre 2019, n. 1433 recante "Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018, n. 186 (Nuova disciplina del contributo di costruzione)"

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - variare la classe di appartenenza, passando dalla classe II alla classe III, per le ragioni di seguito indicate: in quanto la collocazione in Classe II, per la contiguità con il capoluogo di provincia, è eccessivo in relazione al numero di abitanti (che vedrebbero il Comune in Classe III) e alle caratteristiche del territorio che, a seguito della fusione dei comuni di Sissa e Trecasali, raggiunge estensioni elevate, ricomprendendo porzioni di territorio marginali (confinanti con il fiume Po) e attigue a comuni di classe III e IV.
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- ridurre il valore **AI del 50%** per tutte le attività sportive svolte all'aperto (qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), al fine di sostenere lo sviluppo di tutte quelle iniziative che, contribuendo al miglioramento del benessere fisico delle persone, concorrono ad elevare la qualità della vita dei cittadini;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di applicare le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

Descrizione intervento a	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Ristrutturazione urbanistica e edilizia, recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione nel centro storico di Sissa.....	100	100	-	-	100
Ristrutturazione edilizia, recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, assoggettati a ristrutturazione edilizia con vincolo parziale, restauro e risanamento conservativo, restauro scientifico.	100	100	-	-	100
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia	20	20	...	...	...
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	50	50	...	...	50
Addensamento e sostituzione urbana	30	30			

per le ragioni di seguito indicate: favorire, coerentemente con le strategie dello strumento urbanistico comunale e della nuova legge urbanistica regionale, processi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio esistente.

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
Coltaro	- 10%	-10%
Gramignazzo	- 10%	-10%
Torricella	- 10%	-10%

per le ragioni di seguito indicate: favorire le zone territorialmente più depresse e lontane dal capoluogo di provincia;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: **20%**

per le ragioni di seguito indicate: favorire la formazione e successivo consolidamento delle aree produttive ecologicamente attrezzate quali ambiti in cui promuovere azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali.
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: **10%**

per le ragioni di seguito indicate: sostegno al mondo produttivo nel caso della costruzione di fabbricati con valenza di semplici tettoie da adibirsi a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sempreché connesse ad attività produttive.
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni, in via transitoria e nelle more della definizione organica di misure di qualità edilizia da operare in sede di PUG. Si stabilisce pertanto che attraverso una successiva modifica o integrazione alla presente deliberazione potrà essere determinata la modalità di riduzione di che trattasi.
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenti delle confessioni religiose per gli

interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- stabilire le seguenti % di **riduzione** di Td e Ts: **15%**

per le ragioni di seguito indicate: sostegno al mondo produttivo

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei **valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: quale contributo per la città pubblica in relazione al significativo impatto sui servizi e sulle dotazioni territoriali.

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 73, calcolato nel modo di seguito indicato: ricerca di mercato
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:

- 8% per la funzione turistico-ricettiva
- 10% per la funzione commerciale
- 10% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

per le ragioni di seguito indicate: allo scopo di favorire l'insediamento di attività turistico ricettive sul territorio

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori, ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - **ammettere** la corresponsione di una quota pari al **50%** del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, specificando che il restante 50% deve essere versato in un'unica soluzione al ritiro pdc o alla presentazione scia o alla comunicazione di inizio lavori in caso di scia con inizio lavori differito)
 - **stabilire** che le garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione debbano presentare le seguenti caratteristiche:

A. In ordine all'ambito soggettivo:

A.1 la polizza fideiussoria può essere di tipo bancario o assicurativo (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982 e s.m.i, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs n. 385/93 e s.m.i.);

A.2 in caso di compagnie assicurative con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia esclusivamente in regime di stabilimento come risultante dagli appositi elenchi dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni);

B. In ordine al contenuto

B.1 devono soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile.

B.2 devono prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi;

B.3 devono rimanere valide ed operanti fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);

B.4 devono esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;

B.5 devono prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito.

- **stabilire** altresì che il debito residuo possa essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il **25%** entro 12 mesi dal ritiro pdc o alla presentazione scia o alla comunicazione di inizio lavori in caso di scia con inizio lavori differito
 - il **25%** entro 24 mesi dal ritiro pdc o alla presentazione scia o alla comunicazione di inizio lavori in caso di scia con inizio lavori differito
- **stabilire** altresì che il debito residuo dovrà essere versato comunque entro la data di ultimazione dei lavori.

per le ragioni di seguito indicate: consentire anche modalità di pagamento agevolate per incentivare il settore edilizio

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2014 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Definizione classe di appartenenza del nuovo comune di Sissa Trecasali" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato cartografico costituente l'**Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento, all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018, dando atto che tale perimetro coincide con quello predisposto per la proposta di PUG assunta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 08.04.2019, così come perfezionata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19.07.2019;

RITENUTO di recepire gli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di seguito riportati e determinati nell'**Allegato 5 "Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali"**, parte integrante della presente delibera, con i criteri stabiliti al punto 6.5 della DAL n.186/2018, dando atto che tale importo è commisurato al valore di mercato delle aree edificabili (o rese edificabili) oggetto dell'intervento urbanistico proposto (punto 6.5.1 dell'allegato alla DAL 186/2018);

<u>DOTAZIONI AMBITI RESIDENZIALI</u>	
<u>Importo unitario monetizzazione (€/mq)</u>	89,42

<u>DOTAZIONI AMBITI PRODUTTIVI</u>	
<u>Importo unitario monetizzazione (€/mq)</u>	54,00

<u>DOTAZIONI AMBITI DIREZIONALI, COMMERCIALI, SERVIZI</u>	
<u>Importo unitario monetizzazione (€/mq)</u>	63,05

stabilendo che ai valori di monetizzazione sopra riportati venga applicato un coefficiente correttivo in relazione all'ubicazione dell'intervento, così come riportato nell'**Allegato 5**.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del V Settore, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del V Settore – Pianificazione Territoriale ed Ambientale, SUAP – Ing. Paola Delsante e dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari – dott.ssa Rosanna Storci, in allegato;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **“Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **“Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2014 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto **“Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Definizione classe di appartenenza del nuovo comune di Sissa Trecasali”** e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;
- 4) di approvare, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, lo **“Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017”**, di cui all'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione, coincidente con quella predisposto per la proposta di PUG assunta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 08.04.2019, così come perfezionata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19.07.2019, ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- 5) di approvare la **“Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”**, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Successivamente

Il Consiglio Comunale

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m..

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**